



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 03/10/2018

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione di quote della retribuzione mensile - stipulato il 05.04.2012 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo emesso il 29.04.2016 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di condannare l'intermediario al pagamento dell'importo, calcolato secondo il metodo *pro rata temporis*, di euro 5.167,80 a titolo di rimborso per commissioni di intermediazione ed euro 2.359,62 quale retrocessione di oneri assicurativi poiché commissioni e oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento; il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata fino al saldo.

L'intermediario non si è costituito, sebbene, in sede di riscontro al reclamo, abbia eccepito: a) il rispetto della normativa di trasparenza vigente al momento della stipula del finanziamento e la legittimità dei costi e delle condizioni applicate, specificate nel regolamento a tergo dei contratti, nei documenti di sintesi e nella documentazione consegnata al ricorrente; b) la congruità delle somme restituite a titolo di componente *recurring* delle commissioni di intermediazione non maturate (che comprendono anche la provvigione dell'Agente in attività finanziaria, di natura *up front*), quantificate in euro 288,00 in linea con quanto stabilito nel regolamento contrattuale (art. 14) che prevede il ristoro a favore del cliente degli oneri soggetti a maturazione nella misura di euro 4,00 per ciascuna rata non scaduta; c) il carattere interamente *up front* delle commissioni bancarie, peraltro di esclusiva pertinenza della banca mandante cui la richiesta restitutoria va



indirizzata; d) il difetto di legittimazione passiva con riferimento all'istanza di rimborso degli oneri assicurativi non maturati.

Nel corso della riunione del 17.07.2018, il Collegio, ritenutane la necessità, ha invitato il ricorrente "a fornire copia del contratto comprensiva della descrizione delle specifiche voci di costo", assegnando a tal fine al ricorrente il termine di 15 giorni per procedere all'integrazione. Il ricorrente, con comunicazione a mezzo PEC del 20.07.2018, ha inoltrato la documentazione richiesta.

DIRITTO

Esaminate le domande formulate, le clausole in contestazione e le singole voci di oneri e costi ivi riportate, il Collegio rileva quanto segue.

Con riferimento alla domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni di intermediazione, il Collegio - in adesione al proprio consolidato orientamento, condiviso dagli altri Collegi - ritiene che le commissioni in questione vadano rimborsate, appunto, per la quota non maturata nel tempo poiché rappresentative di costi c.dd. *recurring* per il cliente-cedente. Le clausole contrattuali relative alla definizione pattizia delle commissioni in contestazione non espongono, difatti, in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi *up front* sia gli oneri e i costi *recurring* e, pertanto, sono da considerarsi "opache". Tali clausole sono altresì contrarie alla normativa di riferimento nel caso in cui stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso oppure, come nel nostro caso, la disciplinino nel senso di limitarne la retrocessione ad un importo fisso (euro 4 per ciascuna rata non scaduta) poiché anche per questa via le clausole restano afflitte da "opacità" in violazione di norme inderogabili (cfr. art. 125 *sexies* TUB; Accordo ABI-ANIA del 22.10.2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10.11.2009; Comunicazione della Banca d'Italia 07.04.2011; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26.08.2015).

Ciò premesso, il Collegio precisa che nel caso in esame - al netto di quanto già restituito dall'intermediario in sede di conteggio estintivo pari ad euro 288,00 - al ricorrente debba essere retrocesso per la causale indicata, l'importo di euro 4.879,80.

Quanto alla domanda di restituzione del premio assicurativo rischio vita e impiego, sempre secondo il metodo proporzionale lineare, il Collegio ritiene, sulla base della documentazione in atti, che il ricorrente per tale titolo nulla abbia pagato all'intermediario e, pertanto, nulla debba essergli restituito. La domanda, quindi, va rigettata.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.879,80, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 21082 del 10 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO